



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 860/2019

UDIENZA DEL

16/10/2019 ore 09:30

N°

96119

PRONUNCIATA IL:

16 OTT 2019

DEPOSITATA IN
SECRETARIA IL 18 OTT 2019

18 OTT 2019

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
(Sig.ra Mecania CUCCINIELLO)

riunita con l'intervento dei Signori:

- FRASCA FERDINANDO Presidente e Relatore
- SILVESTRI ENZO Giudice
- STRACCIA ANTONIO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 860/2019
depositato il 25/06/2019

- avverso ING. PAGAM. n° 20180769879230000001505 PUBBLICITA' 2014
- avverso ING. PAGAM. n° 20180769879230000001505 PUBBLICITA' 2015
contro:

COMUNE DI ARIANO IRPINO
PIAZZA PLEBISCITO, 1 83031 ARIANO IRPINO

- avverso ING. PAGAM. n° 20180769879230000001505 PUBBLICITA' 2014
- avverso ING. PAGAM. n° 20180769879230000001505 PUBBLICITA' 2015
contro:

MUNICIPIA S.P.A.
VIA ADRIANO OLIVETTI 7 38122 TRENTO

difeso da:

CANTONE MICHELE
VIA MARCONI 7 80028 GRUMO NEVANO

proposto dal ricorrente:

ZUCCHETTO RAFFAELLA
C. DA SAN NICOLA A TRIGNANO N. 12 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

La ricorrente il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'ingiunzione di pagamento per tassa sulla pubblicità in intestazione indicata, deducendo l'inesistenza di sua obbligazione per detta tassa per aver cessato l'attività fin dal 2008; a riprova del detto suo assunto la ricorrente ha prodotto visura del Registro imprese da cui risulta l'annotazione di cessazione attività e cancellazione di 2008.

Si è costituita la concessionaria per la riscossione delle tasse del Comune, che ha dedotto l'inammissibilità, e comunque infondatezza del ricorso, per essere l'ingiunzione impugnata stata preceduta da avviso di accertamento non impugnato, con conseguente definitività della debenza della tassa.

Nulla ha prodotto la detta concessionaria relativamente all'asserita pregressa notifica di avviso di accertamento.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La deduzione del ricorrente di cessazione di attività fin dal 2008 risulta rispondente al vero con attestato dalla visura del Registro Imprese prodotta.

Consegue che è inesistente il presupposto stesso della debenza di tassa sulla pubblicità.

In effetti, l'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile, la diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica-imprenditoriale allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi dal soggetto detto prodotti o forniti, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto imprenditoriale pubblicizzato.

Nel caso di specie, stante la cessazione di attività imprenditoriale già da alcuni anni, manca elemento costitutivo del presupposto dell'obbligazione tributaria de qua.

La deduzione della concessionaria del Comune di inammissibilità, e comunque infondatezza del ricorso, per essere l'ingiunzione impugnata stata preceduta da avviso di accertamento non impugnato, con conseguente definitività della debenza della tassa, non può essere accolta poiché il fatto eccepito (pregressa notifica di avviso di accertamento) è restato non provato, non avendo la detta concessionaria nulla prodotto in merito..

Non v'è dubbio, infine, che la natura fisiologicamente esattiva dell'ingiunzione viene a determinare una limitazione alla tutela del contribuente, perché comprime la portata di tale tutela quanto all'ampiezza dei mezzi di difesa esperibili ed alla deducibilità dei relativi motivi.

In tal senso si è espressa anche la Giurisprudenza che ha affermato che " Nel caso in cui, pur in mancanza della preventiva notifica della cartella esattoriale, venga notificato al contribuente un avviso di mora, detto avviso deve considerarsi affetto da vizio di nullità " (Commiss. Trib. I grado Salerno, 15 ottobre 1994, n.

684; Fisco, 1995, 7578).

Stante quanto innanzi, mentre alcun onere probatorio incombe sulla ricorrente (per l' impossibilità della prova negativa e per la conseguente impossibilità, in base al principio " nemo ad impossibilia tenetur ", di trarre conseguenze pregiudizievoli dal mancato compimento di atto impossibile), incombe al soggetto che pretende di procedere ad ingiunzione dare prova della sussistenza della condizione legittimante tale pretesa.

Orbene, tale prova, costituente imprescindibile onere dell' ingiungente, non è stata offerta, come sopra evidenziato.

Le spese seguono la soccombenza, e, si liquidano in euro 30 per spese ed euro 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese, ed oltre cap ed Iva se dovuti e pone a carico della resistente Municipia spa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna la resistente Municipia spa al pagamento di spese, compenso ed accessori, liquidato come in motivazione

Avellino, li 16 ottobre 2019

— IL RELATORE

IL PRESIDENTE

